

COMUNE DI SANT'ALESSIO CON VIALONE

Provincia di Pavia
Via Vittoria 18
27016 Sant' Alessio con Vialone (PV)
Tel 0382 94029 - Fax 0382 953814

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERIALE

Art. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente concessione ha per oggetto la gestione del servizio di illuminazione elettrica delle tombe, cappelle, loculi, ossari ed eventuali altri sepolcri esistenti o costruendi nel cimitero del Comune di Sant' Alessio con Vialone, di seguito denominati "tombe". Il numero delle lampade ammonta complessivamente a 160 (alla data del 31/12/2011) . La concessione si intende estesa anche ai futuri eventuali ampliamenti del cimitero stesso, fatta salva la facoltà del Comune di espletare una nuova gara per l'ampliamento della concessione laddove ciò sia maggiormente vantaggioso per l'Ente o ricorrano presupposti di legge .

L'attività avrà per oggetto la gestione e la manutenzione delle lampade votive, nonché la relativa installazione e accensione, a favore di chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle seguenti tariffe:

· *Abbonamento annuo € 15,00 IVA inclusa;*

(Relativamente al primo anno di abbonamento il corrispettivo sarà calcolato sulla base dei ratei mensili a partire dalla data di abbonamento stesso).

Nel prezzo suddetto si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione, così come meglio specificato nell'art. 5 della polizza di abbonamento delle lampade votive, con l'obbligo di ogni adempimento fiscale a carico del concessionario

Contributo di allacciamento iniziale € 15,00 IVA inclusa, a favore della Ditta aggiudicataria della concessione

Il Concessionario è obbligato ad applicare le tariffe determinate dall'Amministrazione comunale. I compiti e gli oneri connessi alla riscossione delle tariffe dagli utenti sono a totale carico del concessionario.

Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del concessionario, che provvederà anche alla loro sostituzione tempestiva via via che queste si bruceranno o comunque si consumeranno

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 01.03.2012 e scadenza il 28.02.2017, per cinque anni con possibilità' di rinnovo al massimo per ulteriore uguale periodo.

L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di effettuare la consegna del servizio sotto riserva di legge; in tal caso la concessione decorrerà a tutti gli effetti dalla data di consegna.

Art. 3 - GESTIONE DEL SERVIZIO

Lo svolgimento del servizio implicherà:

- a) fornitura dell'energia elettrica per tutto l'anno a chiunque ne faccia richiesta per l'uso di illuminazione delle tombe, purchè il richiedente accetti le condizioni di abbonamento di cui alla Polizza di Abbonamento allegata;*
- b) costruzione di tutti gli allacciamenti che siano di volta in volta richiesti dagli utenti, a cura e spese del concessionario. Gli allacciamenti dovranno essere realizzati osservando le vigenti normative in materia;*
- c) estensione dell'impianto o spostamento dello stesso in qualsiasi punto del cimitero sia necessario, a cura e spese del concessionario e previa autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale con materiali a norma delle vigenti leggi e secondo norme CEE e certificate ai sensi del D.M. 37/08;*
- d) custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a cura e spese del concessionario, con obbligo della messa in sicurezza di quelli obsoleti, nel rispetto delle vigenti normative in materia, e con obbligo di rilascio delle certificazioni di conformità se dovute. In particolare, dovrà essere garantito il mantenimento in piena efficienza degli impianti ed eventualmente il ripristino di quelli non efficienti per qualsiasi causa, compresi eventi eccezionali, assicurando l'erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate, sostituendo tutte quelle linee, trasformatori d'isolamento, lampade etc. non in piena efficienza, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati, che subiscono continue variazioni per effetto dell'aggiunta di nuove lampade.*
- e) garanzia da parte del concessionario di immissione di corrente nell'impianto 24 ore su 24, salvo i casi di forza maggiore da constatarsi e riconoscersi da parte del comune;*
- f) per i sepolcri di nuova costruzione la ditta concessionaria dovrà provvedere, a sua cura e spese, agli eventuali lavori di completamento necessari, compreso l'estensione dell'impianto fino all'allaccio della lampada votiva e ogni altro onere per poter eseguire l'allacciamento degli utenti al servizio.*
- g) Gestione dei rapporti con gli utenti: tali rapporti dovranno essere improntati alla massima correttezza e gentilezza e decoro e conformarsi al contesto e alle peculiarità del servizio.*
- h) ricambio di lampade anche a Led, a cure e spese del concessionario; il montaggio di eventuali lampade a led dovrà avere una tensione di funzionamento di autoadattamento da 6 -24/36 Volt a tre diodi*

i

- i) *esecuzione degli impianti, a cure e spese del concessionario, entro 15 giorni dall'accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti;*
- j) *per tutta la durata del contratto, e su semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, qualsiasi spostamento o modifica dell'impianto che dovesse rendersi necessario per l'esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili, a cura e spese del concessionario.*

ART.4 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI E MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEI CANTIERI

In relazione a qualsiasi intervento di potenziamento e/o rifacimento degli impianti di illuminazione votiva, tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, dovranno essere eseguiti e realizzati a regola d'arte, rispettando il suolo, le pietre, i porfidi e i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.

Nel caso in cui l'Ufficio Tecnico riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento nell'esecuzione dei lavori, farà eseguire i necessari lavori di ripristino ad altro soggetto, a spese del concessionario.

Dei suddetti impianti il concessionario dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio. Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a 30V.

Il concessionario dovrà:

- a) *provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo, ad applicare tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs 81/2008 e successive ulteriori integrazioni e modificazioni.*
- b) *porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti.*
- c) *qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il concessionario riscontri nell'area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l'area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione.*
- d) *effettuare tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l'area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.*

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all'utilizzo dei luoghi, il concessionario dovrà prendere opportuni accordi con l'Area Tecnica del Comune e

concordare le modalità d'intervento. In caso di emergenza, però, il concessionario ha l'espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l'igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile Tecnico dell'Amministrazione.

Rimane inteso che il concessionario non avrà diritto a compensi aggiuntivi rispetto all'aggio di contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne' potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l'Amministrazione disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

Il concessionario è tenuto ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico e se necessario provvedere allo spostamento a propria cura e spese.

ART. 5 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO - DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

Il concessionario dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato e informato, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità e in relazione ai lavori da eseguirsi.

Il concessionario risponde dell'idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro e i DPI occorrenti.

Il personale del concessionario dovrà essere in particolare formato, informato, addestrato circa l'esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi oltre che a quello principale elettrico.

Il concessionario curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

L'Amministrazione avrà diritto di inibire l'accesso al cimitero comunale a quei dipendenti del Concessionario che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme all'austerità del luogo.

Durante lo svolgimento delle operazioni funerarie devono essere sospesi tutti i lavori.

Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito.

Al personale del concessionario addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero accesso nel cimitero in qualunque momento, purché munito di tessera di riconoscimento.

Art.6- RAPPORTI CON LE SOCIETA' FORNITRICI DI ENERGIA ELETTRICA E ALTRI SOGGETTI

Il concessionario è obbligato a richiedere l'intestazione dell'utenza elettrica e a sottoscrivere il relativo contratto. L'onere di pagamento della fornitura di energia elettrica è a completo carico del concessionario del servizio. Il Comune rimane completamente estraneo ai rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica, come anche ai rapporti tra la ditta concessionaria e il personale dipendente.

Il Comune rimane altresì estraneo ai rapporti tra il concessionario e la società già detentrica del servizio per ogni e qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere, ritenendosi fin d'ora il Comune medesimo manlevato da qualsivoglia richiesta di risarcimento/indennizzo.

Art. 7 – AVVIO E CONCLUSIONE DELLA CONCESSIONE

In sede di avvio della concessione, con verbale di consegna, il concessionario prende in carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano. Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire al Comune tutti gli impianti completamente efficienti e funzionanti, senza che nulla gli sia dovuto; tali condizioni saranno attestate da apposito verbale redatto congiuntamente dalle parti e dall'Ufficio Tecnico Comunale. Inoltre dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo inerente il servizio, in particolare l'elenco aggiornato degli utenti, ai sensi della lettera e) dell'art. 9, e l'elenco degli utenti morosi. A tal fine sono a carico del concessionario tutti gli obblighi correlati al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/2003

Art. 8 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere in tutto o in parte la concessione del servizio ad altro Soggetto, senza la preventiva autorizzazione del Comune. L'inadempienza di questa prescrizione sarà motivo di risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario, oltre a quanto stabilito negli altri articoli del capitolato, dovrà provvedere a sua cura e spese:

- a) *alla osservanza scrupolosa delle disposizioni e dei patti stabiliti nel capitolato e nella polizza di abbonamento;*
- b) *alla sostituzione, diligente e tempestiva, di propria iniziativa o su segnalazione degli utenti, delle lampade mancanti per furto o altro e di quelle bruciate, non oltre sette giorni dall'evento;*
- c) *alla concessione gratuita delle lampade che dovranno essere perennemente accese per i caduti di guerra, per la cappella centrale, per i locali di servizio e la fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle telecamere ;*
- d) *a corrispondere entro i termini di cui all'art. 10 il canone annuo delle somme riscosse per abbonamento;*
- e) *a censire, con software "excel" tutte le utenze in abbonamento, specificando generalità del titolare del contratto di illuminazione votiva e relativo recapito, dati identificativi del defunto, tipo e posizione della sepoltura, dati di attivazione e scadenza dell'utenza e aggiornando tale registro con eventuali disdette, contratti risolti e nuovi allacciamenti. Il predetto registro dovrà essere trasmesso, via e-mail e su supporto cartaceo, al servizio cimiteriale del comune di Sant'Alessio con Vialone, entro il mese di gennaio di ogni anno e riferito all'annualità trascorsa.*
- f) *alla tenuta di una contabilità ai fini fiscali e a norma di legge concernente l'attività di cui trattasi;*
- g) *alla riscossione delle tariffe e altre spese a carico degli utenti;*
- h) *ad assumersi la responsabilità per danni alle persone e/o alle cose del Comune e dei terzi che potrebbero derivare dal servizio gestito;*
- i) *all'assicurazione a proprie spese del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione involontaria;*
- l) *a dichiarare per iscritto l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a nominare un referente responsabile in loco, precisandone nome, cognome, residenza e/o recapito e qualifica ricoperta all'interno dell'Azienda e assicurarne la presenza in loco se richiesto;*

- m) *a garantire comunque la reperibilità tutti i giorni negli orari di apertura del cimitero. A tal fine il concessionario dovrà comunicare un recapito cui gli utenti e l'amministrazione potranno rivolgersi, in modo da garantire la tempestività degli interventi;*
- n) *a farsi carico della regolazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di apertura automatica del cancello principale del cimitero.*

Art. 10 – CANONE CHE IL CONCESSIONARIO DEVE CORRISPONDERE AL COMUNE

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone annuo minimo pari al..... (offerta in sede di gara) delle somme riscosse per abbonamento, esclusi gli introiti per diritto di primo impianto, in un'unica rata entro il 31 gennaio dell'anno successivo, A fronte di tali versamenti il Comune emetterà regolare fattura.

Nel caso in cui il pagamento non venisse effettuato nei termini sopra fissati, il Comune, trascorsi otto giorni dalla scadenza applicherà gli interessi nella misura legale vigente, fatta salva la prescrizione di cui all'art. 15.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ispezionare e controllare gli atti contabili inerenti agli abbonati e verificare in tal modo la rispondenza con la effettiva consistenza delle lampade installate.

Art 11 – REVISIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe di cui all'art. 1 del presente capitolato possono essere soggette a revisione, con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

La revisione può essere chiesta anche dal concessionario, tenuto conto degli aumenti delle tariffe dell'energia elettrica e delle altre spese, ma rimane soggetta a valutazione e ad apposita preventiva deliberazione da parte dell'Ente, intendendosi fin d'ora escluso qualsivoglia adeguamento tacito e/o unilaterale delle tariffe da parte del concessionario.

Art 12 – VIGILANZA

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri tecnici oppure personale esterno, si riserva la possibilità di verificare l'esecuzione di tutto quanto include la concessione del servizio in oggetto, attraverso visite da effettuarsi presso il Cimitero in caso di ampliamenti, oppure attraverso successive verifiche a campione sui singoli allacciamenti. In caso di opere non realizzate secondo le caratteristiche fissate dal presente capitolato, il concessionario è obbligato ad adeguare l'impianto alle stesse entro i 15 (quindici) giorni successivi, naturali e continui, al ricevimento della comunicazione del verbale di visita.

Il referente responsabile in loco di cui all'art. 9 del presente capitolato, dovrà recarsi periodicamente presso il Cimitero ad ispezionare l'impianto per la dovuta manutenzione e per evadere il più rapidamente possibile le richieste degli utenti e di tutti coloro che operano nel Cimitero. La sostituzione delle lampade difettose, fulminate, bruciate o consumate e la riparazione di guasti agli impianti elettrici cimiteriali avverranno dietro segnalazione degli utenti o del personale comunale o del referente responsabile in loco e fornite gratuitamente dal concessionario.

Qualora il concessionario non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali, il Comune avrà diritto di provvedere all'esecuzione d'ufficio, in danno allo stesso concessionario

Art. 13 – INADEMPIENZE – PENALITA'

Per qualunque infrazione, da parte del concessionario e del suo personale, alle disposizioni del presente capitolato, sempre che non siano dovute a cause di forza maggiore, saranno applicate le seguenti penali:

- per ritardata esecuzione degli allacciamenti oltre 30 (trenta) giorni dalla regolare domanda dei privati – penale di € 50,00 per ogni successivo giorno di ritardo;*
- per ogni lampada spenta e non riattivata entro 15 (quindici) giorni dalla segnalazione – penale di € 2,50 per ogni successivo giorno di ritardo;*
- in caso di interruzione nell'erogazione di energia elettrica non dipendente da forza maggiore o mancanza di corrente o in caso di interruzione effettuata senza preventiva comunicazione al Comune – penale di € 50,00 per ogni giorno di interruzione;*
- per ogni irregolarità accertata nella gestione del servizio o violazione delle clausole contrattuali penale di € 50,00.*

L'applicazione delle penali di cui sopra avverrà previa contestazione scritta, verso la quale il concessionario avrà la facoltà di chiarire, per iscritto, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, i motivi dell'inadempimento.

In assenza delle controdeduzioni del concessionario o in caso di non accoglimento da parte dell'Ente delle giustificazioni addotte dal concessionario, le suddette penali dovranno essere versate presso la Tesoreria comunale entro 30 (trenta) giorni dall'apposita richiesta formulata dal Comune. In caso di mancato versamento il Comune ha la facoltà di prelevare il relativo importo dalla cauzione definitiva.

Resta, in ogni caso, salvo e impregiudicato il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo della concessione (per tutta la durata del contratto), a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato. Essa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione comunale; la sua validità si dovrà protrarre sino alla data di scadenza della concessione in oggetto; non saranno pertanto accettate fidejussioni aventi scadenza predeterminata.

Tale garanzia verrà svincolata al termine della concessione, previa verifica del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- mancata esecuzione dei nuovi impianti di luce votiva a servizio di nuove costruzioni cimiteriali;*
- abbandono della concessione;*
- sub-concessione senza la preventiva autorizzazione del Comune ;*
- gravi e ripetute inadempienze agli obblighi verso gli utenti e verso il Comune quali:*
 - ⇒ persistente mancata manutenzione degli impianti;*
 - ⇒ ripetute inadempienza verso gli utenti;*

⇒ mancato o ritardato (oltre 30 giorni) pagamento del canone al Comune ;
ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Qualora il servizio non proceda regolarmente per cause imputabili al concessionario, ovvero questi non osservi i patti e le condizioni contrattuali, il Comune procederà a diffidarlo assegnando un termine per i relativi adempimenti.

Scaduto infruttuosamente il termine, il Comune potrà dichiarare la risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione e salva ogni azione per il risarcimento dei danni eventualmente accertati.

Nel caso di risoluzione del contratto, tutti gli impianti saranno acquisiti alla proprietà comunale.

Art 16 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La concessione del servizio verrà aggiudicata tramite procedura aperta e con il criterio del prezzo più alto, ossia come percentuale più alta sugli incassi corrisposti al Comune e comunque superiore alla percentuale minima del 10%.

Alla data indicata nell'avviso pubblico l'ufficio procedente provvederà all'apertura delle offerte e alla loro verifica di regolarità. Nella stessa seduta di gara o in altra tempestivamente aggiornata si procederà all'aggiudicazione provvisoria dell'offerta più alta.

Art. 17 – ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto – concessione da stipularsi in forma pubblica amministrativa, sono a carico della Ditta concessionaria.

ART. 18 - INTERRUZIONE PER PUBBLICO INTERESSE

La concessione in oggetto potrà, previo motivato preavviso di 30 giorni, essere interrotta in tutto o in parte e in qualunque momento dell'esecuzione, per motivi di pubblico interesse con particolare riferimento all'individuazione di una nuova modalità di gestione del Cimitero comunale. A tal fine il concessionario avrà diritto a percepire quanto maturato fino a quel momento a titolo di compenso, intendendosi fin d'ora esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento o indennizzo.

Resta stabilito che tutti gli impianti passeranno nella piena e libera proprietà del Comune e che nessuna pretesa potrà essere avanzata, nella fattispecie, dal concessionario.

Art 19. - ESONERO DEL COMUNE DA OGNI RESPONSABILITA'

Il Comune concedente è esonerato da ogni responsabilità derivante direttamente o indirettamente dal servizio oggetto della concessione. Tali responsabilità saranno integralmente ed espressamente assunte dal concessionario come effetto dell'atto di concessione. Il Comune non assume nessuna responsabilità per eventuali furti di materiale o di lampade e per qualsiasi altro danno che dovesse derivare alla ditta concessionaria per opera di terzi.

A tal fine il concessionario si impegna a presentare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da qualsivoglia rischio nell'esecuzione del presente servizio, con copertura per danni a persone e/o cose e responsabilità civile verso terzi. Tale polizza dovrà avere un massimale pari almeno a € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00).

ART. 20 - RECESSO ANTICIPATO E AUTOTUTELA

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a discrezione dell'Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto di trenta giorni dalla scadenza della prima semestralità da inoltrarsi mediante lettera raccomandata A.R. In caso di impugnazione del bando di gara da parte di imprese del settore e/o dell'aggiudicazione da parte del secondo classificato, la Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare qualsiasi determinazione dell'Amministrazione comunale in merito a un'eventuale resistenza in giudizio o all'esercizio del potere di autotutela, rinunciando espressamente a richiedere qualsivoglia risarcimento/indennizzo per qualunque decisione dell'amministrazione comunale.

Art. 21 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Ad ogni effetto di legge il concessionario dovrà eleggere il suo domicilio nel Comune di Sant'Alessio con Vialone.

Art. 22 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia, che non sia possibile comporre in via bonaria, è competente in via esclusiva il Foro di Pavia. Si fa riferimento agli artt. 239 e 240 del d.lgs 163/2006.

Art. 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'amministrazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all'esecuzione del contratto.